

(Modifiche 2010 in grassetto)

**STATUTO
DEL CONSORZIO DEI COMUNI
DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL SARCA – MINCIO – GARDA
IN PROVINCIA DI TRENTO**

TITOLO I

**Natura giuridica, sede e
denominazione**

Art. 1

I Comuni sotto elencati facenti parte del Bacino Imbrifero Montano del Sarca - Mincio e Garda in Provincia di Trento, come delimitato dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 14 dicembre 1954 e da ultimo modificato in data 28 luglio 1970, si costituiscono in Consorzio, ente pubblico per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art. 64 del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di ordinamento dei Comuni emanato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni:

Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Caderzone Terme, Calavino, Carisolo, Cavedine, Comano Terme, Darè, Dorsino, Drena, Dro, Fivè, Giustino, Lasino, Ledro, Massimeno, Molveno, Montagne, Nago-Torbole, Padergnone, Pelugo, Pinzolo, Preore, Ragoli, Riva sul Garda, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzi, Stenico, Strembo, Tenno, Terlago, Tione di Trento, Vezzano, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuco.

La sede del Consorzio è nel Comune di Tione di Trento.

Il Consorzio ha la seguente denominazione: «Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Sarca - Mincio e Garda in Provincia di Trento - Tione di Trento».

Il Consorzio ha una propria autonoma struttura amministrativa.

TITOLO II

**Dello scopo e della durata
Art. 2**

Il Consorzio, al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Sarca - Mincio e Garda, può assumere ogni iniziativa od attività diretta a perseguimento di tali scopi, tra cui la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano; a tal fine può esercitare le funzioni ed i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero che siano delegati o in qualsiasi modo affidati o conferiti dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dagli altri Enti Territoriali e dalle Amministrazioni locali, impiegando i proventi dei sovracanonici che gli sono assegnati in base alla Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, oppure l'energia elettrica in sostituzione parziale o totale dei sovracanonici stessi.

Il Consorzio, sempre a tal fine, può costituire e partecipare a società, enti o associazioni, nonché stipulare accordi di programma e convenzioni con altri Enti, pubblici e privati, ed utilizzare ogni altro strumento istituzionale previsto dalla legge per il raggiungimento delle proprie finalità.

Il Consorzio assume inoltre le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana ai sensi dell'art. 30 e seguenti, della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e seguenti per l'applicazione di ogni norma di Legge riguardante la bonifica montana, con particolare riferimento agli articoli 14 e 15 della stessa Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo o per deliberazione di almeno tre quinti degli enti appartenenti al Consorzio, e comunque si scioglierà automaticamente nel caso di annullamento del decreto Ministeriale costitutivo del bacino imbrifero montano del Sarca - Mincio e Garda.

(Modifiche 2010 in grassetto)

**Interventi Economici: Principi
Art. 2Bis**

Il Consorzio, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dai regolamenti nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

**Bilancio Sociale
Art. 2Ter**

Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Consorzio rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego delle risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.

Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell'azione dell'Amministrazione, descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla propria Comunità.

Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni dell'Amministrazione.

Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

TITOLO III

**Degli Organi del Consorzio
Art. 3**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) le Assemblee di Vallata;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente rimangono in carica cinque anni. Ad ogni turno elettorale generale, il Consiglio Direttivo ed il Presidente uscenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

I Membri del Consiglio Direttivo decadono allorché cessano dalla carica di componenti dell'Assemblea Consorziale **fatta eccezione per quanto stabilito al comma precedente.** I loro sostituti rimangono in carica non oltre la durata originaria del Consiglio Direttivo di cui fanno parte. **Il Presidente rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.**

Il mandato dei rappresentanti degli Enti consorziati cessa con la cessazione degli organi che li hanno nominati. Tuttavia essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

Tutti i componenti dell'Assemblea Consorziale sono sempre rinominabili.

Nessuno può essere eletto Presidente, Vice presidente, Presidente di Vallata e nel Consiglio Direttivo, per più di tre mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 6 – 3° Comma – del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 1/L.

CAPITOLO I

**Dell'Assemblea Generale
del Consorzio
Art. 4**

L'Assemblea generale consorziale è costituita dai rappresentanti dei Comuni.

Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea Generale.

Il rappresentante è nominato dal Sindaco e deve avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Se entro 120 giorni dalla data delle elezioni comunali non è pervenuta alcuna nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso e ciò fino al ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina del nuovo rappresentante comunale.

Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante comunale ha diritto ad un solo voto.

(Modifiche 2010 in grassetto)

**Competenze dell'Assemblea
Generale Consorziale**

Art. 5

Spetta all'Assemblea Generale Consorziale:

- a) L'elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- b) L'elezione del Presidente;
- c) La nomina **del revisore dei conti ai sensi dell'art. 13;**
- d) L'approvazione degli accordi con gli altri consorzi dello stesso bacino imbrifero montano per il riparto dei sovracani a norma del comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;
- e) La ripartizione dei proventi derivanti dai sovracani e la ripartizione dell'energia elettrica di cui alla Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni, fra le **due** Vallate;
- f) L'approvazione del piano delle opere e degli investimenti qualora non vi provvedano le Assemblee di Vallata;
- g) L'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
- h) **L'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti ivi compreso** il regolamento per l'ordinamento dello stato giuridico ed economico del personale e dei servizi consorziali;
- i) La nomina del Segretario;
- l) La determinazione delle condizioni di favore per l'assegnazione di energia elettrica eventualmente richiesta e prelevata a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni;
- m) La deliberazione degli atti concernenti la costituzione o la modificazione del patrimonio consorziale **nonché la costituzione e la partecipazione a società, la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione;**
- n) I provvedimenti relativi a tutti i problemi che le vengono sottoposti dal Presidente,

dal Consiglio Direttivo o dalle Assemblee di Vallata;

- o) Di esercitare le attività elettriche e le altre funzioni connesse di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977 nr. 235;
- p) La commercializzazione dell'energia elettrica ai sensi della Legge 23 agosto 2004 nr. 239 ("Marzano") e successive modificazioni;
- q) La determinazione e l'attribuzione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza tenendo presente la corrispondente legislazione regionale. In questo caso i Presidenti di Vallata sono equiparati al Vicepresidente.

Art. 6

L'Assemblea generale consorziale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e precisamente in primavera ed in autunno.

L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere ed a deliberare.

L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente anche con procedure telematiche almeno 7 giorni prima di calendario e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 12 ore dalla prima, è sufficiente la presenza di 14 membri.

Lo stesso avviso di convocazione può contenere entrambe le previsioni.

Art. 7

Nell'Assemblea ordinaria di primavera viene esaminato ed approvato il conto

(Modifiche 2010 in grassetto)

consuntivo dell'anno precedente, **nonché l'eventuale assestamento di bilancio.**

Nell'Assemblea ordinaria autunnale si esamina e si approva il bilancio preventivo.

CAPITOLO II

Del Consiglio Direttivo Art. 8

Il Consiglio Direttivo del Consorzio, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, è composto da **tredici consiglieri**, dei quali:

Due costituiti di diritto dalle persone dei **due** Presidenti delle Assemblee di Vallata;

Otto scelti fra i rappresentanti della Vallata dell'Alto Sarca;

Tre scelti fra i rappresentanti della Vallata del Basso Sarca **e Ledro**;

Uno dei membri della Vallata del Basso Sarca e Ledro corrisponde di diritto al rappresentante del Comune di Ledro, fatto salvo il caso che lo stesso sia stato eletto Presidente o Presidente della Vallata del Basso Sarca e Ledro.

L'avviso di convocazione viene spedito ai Consiglieri dal Presidente, anche con procedure telematiche, almeno 5 giorni prima di calendario e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno **5** membri.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:

- a) Compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché elaborazione del piano degli investimenti inerenti le **due** Vallate;
- b) Formulazione del regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei servizi consorziali;

- c) Deliberazione di massima dei contratti;
- d) Eventuale convocazione dell'Assemblea Generale Consorziale;
- e) Autorizzazione a stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- f) Esecuzione del piano degli investimenti approvato dalle Assemblee di Vallata;
- g) Ogni altra competenza residuale che non spetti all'Assemblea Generale, alle Assemblee di Vallata, al Presidente, al Vicepresidente, ai Presidenti di Vallata e ai funzionari.

CAPITOLO III

Del Presidente del Consorzio Art. 10

Il Presidente viene eletto, con il voto della maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto, dall'Assemblea Generale del Consorzio fra i membri del Consiglio Direttivo, successivamente alla nomina di questo.

Competenze del Presidente del Consorzio Art. 11

Il Presidente rappresenta il Consorzio nell'espletamento dell'attività esecutiva, convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, e gli competono:

- a) L'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli uffici;
- b) La firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
- c) L'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, compresa la sospensione dal servizio del segretario consorziale;

(Modifiche 2010 in grassetto)

- d) Il costante contatto con le Vallate e l'eventuale intervento di persona od a mezzo di proprio delegato alle Assemblee delle Vallate stesse.

Il Vicepresidente Art. 12

Il Presidente nomina tra i Consiglieri, preferibilmente appartenenti a Vallate diverse da quella del Presidente, il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, fanno le veci del Presidente, nell'ordine, i Presidenti delle Vallate Alto Sarca e Basso Sarca e Ledro.

CAPITOLO IV

Organo di revisione economico-finanziaria Art. 13

L'Assemblea generale nomina, dopo l'approvazione del primo bilancio di previsione del nuovo mandato assembleare (in seguito alle elezioni comunali 2010), un Revisore dei Conti scegliendolo negli Albi dei Revisori Contabili, dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. Il Revisore svolge le funzioni attribuite dal Titolo VI del D.P.Reg. 21 febbraio 1999, n. 4/L e successive modificazioni ed integrazioni e nei suoi confronti trovano applicazione in particolare gli articoli 40, 41, 42 e 43 del suddetto D.P.Reg. n. 4/L/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consorzio può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei Conti alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

Fino alla nomina del nuovo Revisore ai sensi dei commi precedenti, l'Assemblea Generale nomina i Revisori

dei conti nel numero di due, uno per ogni Vallata, scegliendoli tra i componenti dell'Assemblea Generale, esclusi i membri del Consiglio Direttivo che abbiano gestito il bilancio cui si riferisce il rendiconto.

CAPITOLO V

Del Segretario e del Personale

Organizzazione Amministrativa: Principi Art. 14

1. L'ordinamento degli Uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla propria Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Consorzio.
3. L'assetto organizzativo si conforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Il Segretario Consorziale Art. 14bis

Il Segretario Consorziale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente;

Il Segretario Consorziale è il funzionario più elevato in grado del Consorzio, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo;

(Modifiche 2010 in grassetto)

Il Segretario Consorziale, oltre alle funzioni di legge:

- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale, delle Assemblies di Vallata, del Consiglio Direttivo e delle varie commissioni nelle quali è nominato e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Consorzio;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i Preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Con apposito Regolamento da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 lett. h) - I), saranno stabilite le modalità per la nomina del Segretario e del personale per il funzionamento del Consorzio e le relative attribuzioni. In alternativa, il Segretario può essere nominato dall'Assemblea Generale per chiamata diretta, con contratto di diritto privato, per la durata del mandato assembleare, previo espletamento di una selezione per titoli, esperienza e colloquio. In

questo caso il Segretario resta in carica comunque fino alla nomina del successore e può essere riconfermato con provvedimento motivato.

TITOLO IV

Struttura del Consorzio Art. 15

Il territorio del bacino imbrifero montano del Sarca - Mincio e Garda, per il migliore funzionamento e per la necessaria articolazione, è suddiviso nelle seguenti Vallate:

- a) **La Vallata Alto Sarca** comprendente i seguenti Comuni: Andalo, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Caderzone **Terme**, Carisolo, **Comano Terme**, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Massimeno, Molveno, Montagne, Pelugo, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Terlago, Tione di Trento, Vezzano, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo; complessivamente **n. 31** Comuni;
- b) **La Vallata Basso Sarca e Ledro** comprendente i seguenti Comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, **Ledro**, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno; complessivamente **n. 11** Comuni.

In caso di dubbio spetta all'Assemblea Generale determinare l'appartenenza dei singoli Comuni ad una Vallata.

Art. 16

Il perimetro di ciascuna Vallata sarà delimitato con apposita corografia da approvarsi dall'Assemblea Generale.

I Comuni di una Vallata, aventi territori interessati ai bacini imbriferi di un'altra, fruiranno dei benefici di ciascuna di esse in

(Modifiche 2010 in grassetto)

proporzione alla superficie esistente nelle rispettive zone.

Art. 17

I rappresentanti dei Comuni di ogni Vallata costituiscono l'Assemblea di Vallata. Essa elegge nel proprio seno un Presidente che la convoca e la presiede, e che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo del Consorzio.

Art. 18

Spetta all'Assemblea di Vallata:

- a) La proposta dei suoi rappresentanti, ai fini della nomina in seno al Consiglio Direttivo giusta l'art. 8 del presente statuto;
- b) L'elezione del Presidente di Vallata;
- c) L'approvazione del piano predisposto dal Consiglio Direttivo per l'impiego dei fondi attribuiti alla Vallata;
- d) La formulazione di eventuali proposte che interessano la Vallata e il funzionamento del Consorzio.

Art. 19

L'Assemblea di Vallata si riunisce in seduta ordinaria, **se necessario**, due volte all'anno, in primavera ed in autunno, prima di quella consorziale.

L'Assemblea di Vallata può essere inoltre convocata in riunione straordinaria dal proprio Presidente, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo del Consorzio, nonché su analoga richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Ai Presidente del Consorzio deve essere fatto pervenire copia dell'avviso di convocazione della Assemblea di Vallata almeno tre giorni prima della riunione.

All'Assemblea di Vallata interviene di diritto il Presidente del Consorzio e funge da Segretario della stessa il Segretario del Consorzio.

L'Assemblea di Vallata potrà, con proprio regolamento e nel rispetto del presente Statuto, definire termini e modalità per la nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi consorziali.

In seconda convocazione, da tenersi dopo 12 ore dalla prima, è sufficiente la

presenza di 13 membri per la Vallata Alto Sarca e di 5 membri per la Vallata Basso Sarca e Ledro.

Lo stesso avviso di convocazione può contenere entrambe le previsioni.

TITOLO V

Norme generali

Art. 20

I sovracanonici introitati dal Consorzio saranno impiegati nelle **due** Vallate, previa detrazione delle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio stesso, proporzionalmente ai proventi derivanti dagli impianti idroelettrici alimentati dalle acque defluenti dalle singole Vallate, che si determinano nelle seguenti percentuali:

Vallata Alto Sarca: 73,20%

Vallata Basso Sarca e Ledro: 26,80%

Nell'ambito della Vallata Basso Sarca e Ledro il totale della percentuale del 26,80% viene suddiviso come segue: l'8,50% va assegnato al Comune di Ledro mentre il 18,30% va agli altri Comuni.

Art. 21

Il Consorzio potrà anche promuovere la costituzione od aderire ad una eventuale federazione di Consorzi nazionali, regionali e provinciali di Comuni compresi nei bacini imbriferi montani, come pure potrà anche promuovere la costituzione o partecipare ad uffici interconsorziali per assicurare unità di difesa degli interessi dei Comuni associati ed unità organica razionale di funzionamento dei Consorzi.

Art. 22

Ciascun Consiglio Comunale potrà chiedere, in ogni tempo e qualora venga a mutare la situazione o la consistenza degli impianti alla data di approvazione del presente Statuto, la revisione del criterio previsto al precedente art. 20 e la conseguente modificazione dello Statuto stesso.

(Modifiche 2010 in grassetto)

TITOLO VI

Della fornitura di energia elettrica Art. 23

A norma dell'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e successive modificazioni, il Consorzio ha la facoltà di chiedere la fornitura diretta di energia elettrica e di curarne la distribuzione secondo l'interesse delle singole zone, oppure la commercializzazione della stessa, come da disposizioni legislative vigenti.

Disposizioni finali Art. 24

Per le elezioni, le nomine, le deliberazioni e per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano per analogia ed in quanto compatibili le norme e le disposizioni in vigore, nonché quelle contenute nella legislazione regionale e provinciale vigente e successive modificazioni, in materia di ordinamento dei Comuni e delle Comunità di Valle.

Norma Transitoria Art. 25

Le disposizioni di cui all'ultimo Comma dell'art. 3 e la nuova formulazione dell'art. 8 trovano applicazione a partire dalle nomine che seguiranno le elezioni comunali dell'anno 2010.

Diritto di Accesso agli atti ed alle informazioni Art. 26

Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singolo o associati, dei cittadini, dei rappresentanti comunali, dei componenti delle Commissioni e dei Revisori dei Conti. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Procedimento Amministrativo Art. 27

L'attività amministrativa del Consorzio è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale e regionale sul procedimento amministrativo.

Il Consorzio individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Il Consorzio favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Regolamento sul Procedimento Art. 28

Il Consorzio disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

Il Consorzio favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

(Modifiche 2010 in grassetto)

Il testo dello Statuto, così come modificato nelle parti scritte in grassetto, è stato approvato dall'Assemblea Generale in seduta del 26 marzo 2010 con provvedimento n. 04.
Lì, 30 marzo 2010

Il Segretario Consorziale
dott.ssa Luisa Ferrazza

L'Avviso di approvazione delle modifiche allo Statuto Consorziale è stato pubblicato all'albo consorziale il 30 marzo 2010, per la durata di 30 giorni consecutivi fino al 29 aprile 2010 compreso.
Lì, 30 aprile 2010

Il Segretario Consorziale
dott.ssa Luisa Ferrazza

Il testo dello Statuto così come modificato nelle parti scritte in grassetto, approvato dall'Assemblea Generale in seduta del 26 marzo 2010 con provvedimento n. 04, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 14 (Parte I[^] e II[^]) dd. 06 aprile 2010 ai sensi del 3° comma dell'articolo 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L.
Lì, 06 aprile 2010

Il Segretario Consorziale
dott.ssa Luisa Ferrazza